

Codice A1610B

D.D. 7 giugno 2021, n. 354

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. POLLONE (BI) - Intervento: Realizzazione di nuovo impianto di depurazione in sostituzione dell'impianto esistente, realizzato interrato, con recinzione in legno e piccola cabina di comando realizzata in pietra, compreso le tubazioni di adduzione all'impianto in arrivo da Pollone e Sordevolo in Pollone, Via Benedett**



**ATTO DD 354/A1610B/2021**

**DEL 07/06/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. POLLONE (BI) – Intervento: Realizzazione di nuovo impianto di depurazione in sostituzione dell'impianto esistente, realizzato interrato, con recinzione in legno e piccola cabina di comando realizzata in pietra, compreso le tubazioni di adduzione all'impianto in arrivo da Pollone e Sordevolo in Pollone, Via Benedetto Croce. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Ditta Cordar spa Biella Servizi pervenuta dal Comune di Pollone (BI) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che i venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente previsti dal comma 5 dell'articolo 11 citato risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che, ai sensi dello stesso comma 5 dell'articolo 11, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro il termine previsto, l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato;

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- legge regionale 32/2008;
- legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, (allegato 1) che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESPAE/639./2021A/A1600A*

*Rif. n. 51761/A1610B del 04/05/2021*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: Pollone (BI)

Intervento: Realizzazione di nuovo impianto di depurazione in sostituzione dell'impianto esistente, realizzato interrato, con recinzione in legno e piccola cabina di comando realizzata in pietra, compreso le tubazioni di adduzione all'impianto in arrivo da Pollone e Sordevolo in Pollone, Via Benedetto Croce.  
Pratica SUAP n. 5/2021

Istanza: Ditta CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di Pollone (BI) in data 04/05/2021, con nota prot. 3339 del 03/05/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria interrato ad eccezione di:

- pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre 40 cm;
- cabina comandi e recinzione perimetrale dell'impianto di sollevamento: la prima avrà dimensioni in pianta esterne pari a 125x200 cm circa e altezza fuori terra pari a 130 cm circa; le pareti su tre lati, saranno realizzate in blocchi squadri di pietra a vista mentre il quarto lato è chiuso da una porta in acciaio di colore grigio; la copertura sarà

realizzata con una lastra di pietra orizzontale di spessore 7 cm. La recinzione consisterà invece in una staccionata in legno scortecciato di altezza pari a circa 110 cm;

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, gli interventi in oggetto **non sono** ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Pollone (BI) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 - fascia spondale del Torrente Romioglio, e lett. g) - territori coperti da foreste e boschi,

tenuto conto che l'impianto verrà collocato in un'area prativa in sponda sinistra del Rio Romioglio, in una zona in cui è già collocato un impianto di depurazione che verrà mantenuto e bypassato;

preso atto che il tracciato della condotta seguirà il sedime della strada Via Benedetto Croce sino al sito in cui verrà collocata la stazione di sollevamento;

preso atto che verrà interessata un'area prativa ricompresa all'interno del bosco che verrà ripristinata e nuovamente inerbita al termine delle operazioni di cantiere;

considerato che le opere emergenti dal suolo verranno realizzate in pietra a vista (cabina comandi) e in legno (recinzione perimetrale),

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località in quanto non comportano tagli di vegetazione boschiva né interferenze con i connotati di naturalità del corso d'acqua, si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., alle seguenti condizioni:

- si preveda il rivestimento in pietra delle murature in c.a. della vasca della stazione di sollevamento, per le parti emergenti da terra;
- si preveda l'integrazione con vegetazione arbustiva lungo la recinzione sul lato lungo prospettante sulla Via Benedetto Croce, impiegando specie autoctone anche a gruppi laddove l'impianto non interferisca con tubazioni interrato;
- si preservi la vegetazione boschiva presente, eventualmente prevedendo il ripristino delle superfici boschive interferite dalle operazioni di cantiere.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	94307-1-Allegato_01866890021-27042021.PDF.P7M
2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	94307-3-Allegato_01866890021-27042021.PDF.P7M
3	<i>Elaborato grafico - situazione in progetto</i>	94307-4-Allegato_01866890021-27042021.PDF.P7M
4	<i>Elaborato grafico - schema impianto in progetto</i>	94307-5-Allegato_01866890021-27042021.PDF.P7M
5	<i>Elaborato grafico - particolari costruttivi</i>	94307-6-Allegato_01866890021-27042021.PDF.P7M
6	<i>Relazione paesaggistica 2</i>	94307-10-Allegato_01866890021-27042021.PDF.P7M
7	<i>Soggetti coinvolti</i>	94307-11-Allegato_01866890021-27042021.PDF.P7M
8	<i>Istanza SUAP</i>	94307-12-Allegato_01866890021-27042021.PDF.P7M

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Elisa Olivero*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*